

Regolamento **Carriera**

Anno Accademico 2023-2024

PREMESSA	4
Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Qualifica di studente	4
Art. 3 Procedure	4
Art. 4 Importi e modalità di pagamento	4
TITOLO I – ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE	4
Art. 5 Accesso ai corsi di studio	4
Art. 6 Immatricolazione con abbreviazione di corso	5
Art. 7 Immatricolazione con titolo di studio estero	5
TITOLO II – ISCRIZIONE	6
Art. 8 Rinnovo dell’iscrizione	6
Art. 9 Iscrizione a tempo pieno e fuori corso	6
Art. 10 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli)	6
TITOLO III – ISCRIZIONE PART-TIME	6
Art. 11 Definizione	6
Art. 12 Percorso formativo	7
Art. 13 Presentazione della domanda	7
Art. 14 Revoca	7
TITOLO IV – CARRIERA	7
Art. 15 Trasferimento da altro ateneo	7
Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo	7
Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre	8
Art. 18 Abbreviazione di corso	8
Art. 19 Sospensione della carriera	8
Art. 20 Interruzione della carriera	8
Art. 21 Decadenza dagli studi	9
Art. 22 Esami di profitto	9
Art. 23 Piano di studio	9
Art. 24 Prova finale	10
Art. 25 Rinuncia agli studi	10
TITOLO V – MOBILITÀ INTERNAZIONALE	10
Art. 26 Mobilità in uscita	10
Art. 27 Mobilità in entrata	11
TITOLO VI – POST LAUREAM E ALTRI CORSI	11
Art. 28 Master	11
Art. 29 Corsi di perfezionamento	11
Art. 30 Corsi di aggiornamento, Corsi Intensivi, Summer e Winter School	11
Art. 31 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali	11
Art. 32 Alta Scuola per l’Amministrazione ASATre	12
Art. 33 Dottorato di ricerca	12
Art. 33 bis Corsi Minor	12
Art. 34 Percorso PeF24	12
Art. 35 Corso di specializzazione annuale per Educatore dei servizi educativi per l’infanzia	12
TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	12
Art. 36 Certificazioni	12
Art. 37 Norme di disciplina	13
TITOLO IX – TUTELA PER ESIGENZE SPECIFICHE	14
Art. 38 Principi generali	14
Art. 39 Tutela della partecipazione alla vita universitaria	14
Art. 40 Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	14
Art. 41 Carriera Alias	15
TITOLO X – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	16
Art. 42 Pubblicità delle informazioni e strumenti di comunicazione	16
TITOLO XI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
Art. 43 Trattamento dei dati	17

TITOLO XII – NORME TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 44 Norma transitoria	17
Art. 45 Norme finali	17
ALLEGATO 1 – TABELLA DI CONVERSIONE VOTI	18
ALLEGATO 2 – ACCORDO CONFIDENZIALE CARRIERA ALIAS	21

PREMESSA

Quando nel presente Regolamento è usato il maschile, la forma è da intendersi a solo scopo di semplificazione e in senso inclusivo rispetto a tutte le persone.

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio dell'Università degli Studi Roma Tre, di seguito indicata come Roma Tre, fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni, in particolare per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master universitari.

Art. 2 Qualifica di studente

1. La qualifica si ottiene con l'iscrizione ai corsi di studio di Roma Tre (corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e ogni altro corso di studio individuato dall'art. 3 del D.M. 270/04 e dalle ulteriori norme vigenti in materia di istruzione universitaria) e ai corsi post-lauream (Master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, corsi di aggiornamento).
2. Ottengono la qualifica anche coloro che frequentano Roma Tre nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e degli accordi bilaterali stipulati tra Roma Tre e atenei esteri.

Art. 3 Procedure

Termini e modalità di presentazione delle domande e delle richieste relative alle procedure descritte nel presente Regolamento sono pubblicate sul Portale dello Studente all'indirizzo <http://portalestudente.uniroma3.it>.

Art. 4 Importi e modalità di pagamento

1. Gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento delle tasse dovuti in riferimento alle procedure descritte nel presente regolamento sono disciplinati dal *Regolamento Tasse*, approvato dal Consiglio d'Amministrazione e pubblicato sul Portale dello Studente.
2. Alle domande presentate in ritardo, nei casi previsti, è applicata una sovrattassa nella misura indicata nel medesimo regolamento.
3. Il pagamento delle tasse oltre i termini previsti comporta l'addebito di un'indennità di ritardato pagamento, nella misura indicata nel medesimo regolamento.
4. Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse non possono proseguire la carriera e accedere alle procedure descritte nel presente regolamento.

TITOLO I – ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE

Art. 5 Accesso ai corsi di studio

1. L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, delle disposizioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dei criteri definiti dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio e dai decreti rettorali di emanazione dei bandi annuali di ammissione ai corsi di studio.
2. Prove di accesso ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico
 - a. I corsi ad accesso programmato prevedono una prova di ammissione selettiva per il numero di posti definito dalla programmazione didattica e indicato nei bandi di ammissione.
 - b. I corsi ad accesso libero prevedono una prova obbligatoria di verifica della preparazione iniziale non selettiva, il cui esito può determinare l'attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per colmare carenze nelle competenze richieste per l'accesso ai corsi. Sono esentati dalla prova i dipendenti pubblici che si iscrivono ai corsi di studio coinvolti nell'iniziativa PA 110 e Lode della Funzione Pubblica.
 - c. Le scadenze e le modalità di iscrizione alle prove sono definite dai bandi di ammissione ai corsi di studio.

3. Accesso ai corsi di laurea magistrale
 - a. I corsi prevedono la richiesta iniziale di verifica dei requisiti curriculari di accesso, che se insufficienti devono essere acquisiti prima dell'immatricolazione attraverso l'iscrizione a singoli insegnamenti;
 - b. I corsi prevedono inoltre la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, con modalità definite dal bando di ammissione;
 - c. I corsi possono prevedere l'accesso libero o programmato, secondo quanto previsto dalla programmazione didattica dei dipartimenti e dal bando di ammissione;
 - d. Le scadenze e le modalità di presentazione della richiesta sono definite dal bando di ammissione.
4. È consentita la contemporanea iscrizione:
 - a. a due diversi corsi di laurea o di laurea magistrale, purché i corsi appartengano a classi di laurea e di laurea magistrale diverse;
 - b. a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
 - c. a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione, anche medica;
 - d. non è consentita la contemporanea iscrizione allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni.
5. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.
6. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, è necessario essere collocati in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
7. Gli studenti devono dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo corso di studio e sono tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione all'atto dell'immatricolazione e annualmente nel corso degli studi. Nel caso in cui uno dei corsi non si svolga presso Roma Tre, tale dichiarazione deve essere presentata sia a Roma Tre che all'altra istituzione interessata.
8. È possibile presentare istanza di riconoscimento crediti acquisiti nel corso di una delle due carriere contemporaneamente attive ai fini del conseguimento del titolo nell'altra carriera.

Art. 6 Immatricolazione con abbreviazione di corso

L'immatricolazione con abbreviazione di corso è ammessa nei seguenti casi:

1. Per conseguire un secondo titolo
 - 1.1. Chi ha già conseguito un titolo accademico e desidera iscriversi a un corso di studio di analogo livello presso Roma Tre deve attenersi alle disposizioni previste dal bando di ammissione al corso di studio e dal regolamento didattico del corso di studio. Nell'effettuare la procedura di immatricolazione può essere richiesta alla struttura didattica competente la valutazione del titolo già conseguito ai fini di una abbreviazione di corso.
2. Per proseguire una carriera iniziata presso altro corso di studio
 - 2.1. I trasferimenti da altri atenei e i passaggi tra corsi di studio di Roma Tre sono disciplinati dagli articoli 15 e 17 del presente Regolamento.
3. Per iscriversi a un secondo corso di studio nei casi previsti al precedente art. 5, comma 4.
4. Per ottenere il reintegro a seguito di decadenza o rinuncia agli studi relative a carriere pregresse.
5. Per ottenere il riconoscimento di attività didattiche sostenute come singoli insegnamenti, o nell'ambito di carriere presso università estere o italiane, che non risultino affette da decadenza dallo status di studente o rinuncia agli studi, di cui agli artt. 21 e 25 del presente regolamento.

Art. 7 Immatricolazione con titolo di studio estero

Tutte le disposizioni relative all'immatricolazione con titolo di studio estero e al riconoscimento di titoli di studio conseguiti presso scuole e atenei esteri sono contenute nel *Regolamento per l'ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri* di Roma Tre e nella *Guida all'ammissione ai corsi di studio con titolo accademico estero "How To Apply-Guide to the enrolment in degree courses for holders of foreign qualifications"*.

TITOLO II – ISCRIZIONE

Art. 8 Rinnovo dell'iscrizione

1. Fino al conseguimento del titolo accademico, è richiesta l'iscrizione senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto.
2. L'iscrizione all'anno successivo si richiede online, ottenendo il bollettino per il pagamento delle tasse previste, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione.
3. L'iscrizione a un anno accademico successivo al primo si perfeziona col versamento di quanto dovuto come prima rata, previa regolarità dei pagamenti relativi agli anni accademici precedenti.
4. Il rinnovo dell'iscrizione è richiesto di anno accademico in anno accademico entro i termini previsti. Coloro che prevedono di conseguire il titolo entro il 31 marzo (ultima sessione di laurea dell'anno accademico) non devono richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico corrente.

Art. 9 Iscrizione a tempo pieno e fuori corso

1. L'iscrizione presso Roma Tre è, di norma, considerata a tempo pieno, con impegno a frequentare tutte le attività formative previste dal corso di studio prescelto. Le eventuali modalità di verifica della frequenza sono stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
2. L'iscrizione da un numero di anni complessivi superiore alla durata normale del corso frequentato è considerata fuori corso.

Art. 10 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli)

1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di approfondimento culturale, aggiornamento e riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso almeno di un titolo di studio che consenta l'iscrizione a corsi universitari, iscriversi a singoli insegnamenti attivati da Roma Tre e acquisire entro l'anno accademico di competenza i relativi crediti fino a un massimo di trentasei crediti per anno accademico.
2. L'iscrizione a singoli insegnamenti è consentita:
 - a. a quanti siano in possesso di un titolo di studio che consenta l'iscrizione all'università;
 - b. a quanti siano già iscritti presso altre università italiane o estere nel limite delle norme fissate dall'ateneo di appartenenza e, per gli studenti e le studentesse stranieri, dalla normativa vigente per l'ingresso e il soggiorno in Italia;
 - c. a laureati presso Roma Tre o altri atenei italiani che intendono iscriversi, per l'a.a. in corso o per l'a.a. successivo, a un corso di laurea magistrale;
 - d. a iscritti a Roma Tre che intendono sostenere esami e acquisire crediti relativi ad attività didattiche non comprese nel proprio piano di studio.
3. L'iscrizione a singoli insegnamenti con deroga al limite dei trentasei crediti è consentita in vista dell'iscrizione a un corso di laurea magistrale, nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. La frequenza a singoli insegnamenti consente di sostenere entro l'anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
5. I corsi di studio possono stabilire specifiche condizioni di accesso e frequenza ai propri insegnamenti come corsi singoli. Stabiliscono inoltre a quali attività didattiche tra quelle presenti nella propria offerta didattica è possibile iscriversi come corsi singoli.

TITOLO III – ISCRIZIONE PART-TIME

Art. 11 Definizione

Lo status di studente part-time consente di svolgere la propria carriera, con la possibilità di articolare il percorso formativo in sei anni per i corsi di laurea, in quattro anni per i corsi di laurea magistrale e in dieci anni per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 12 Percorso formativo

1. La disciplina dei percorsi formativi part-time è riservata ai regolamenti didattici dei corsi di studio che prevedano tale figura.
2. Coloro che optano per il part-time sottopongono il piano degli studi scelto all'approvazione del proprio corso di studio.
3. È possibile acquisire un numero massimo di 30 crediti annuali, comprensivi della prova finale, con conseguimento del titolo dopo sei anni per i corsi di laurea, quattro anni per i corsi di laurea magistrale e dieci anni per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
4. Trascorsa la durata complessiva del percorso part-time, coloro i quali non conseguono il titolo vengono iscritti fuori corso in regime di tempo pieno.
5. Ogni precedente iscrizione a tempo pieno in anni accademici precedenti riduce di due anni la durata complessiva del percorso part-time. In caso di ammissione ad anni successivi al primo, gli anni accademici pregressi di durata del corso convenzionalmente risultanti sono considerati come iscrizioni a tempo pieno (es.: ammissione al 3° anno di un corso di laurea triennale = due anni accademici pregressi di iscrizione a tempo pieno).
6. I crediti eventualmente eccedenti il numero massimo di 30 fissato per anno accademico non sono registrati nella carriera fino a che non viene regolarizzata l'iscrizione in regime di tempo pieno per l'anno di riferimento.

Art. 13 Presentazione della domanda

È possibile presentare la richiesta di iscrizione part-time per l'anno accademico corrente per un numero di 30 crediti annuali entro la data prevista ogni anno per l'immatricolazione o per il rinnovo dell'iscrizione.

Art. 14 Revoca

La scelta dell'iscrizione part-time può essere revocata, su richiesta, entro la scadenza del pagamento della prima rata di tasse relativa all'iscrizione a ciascun anno accademico successivo.

TITOLO IV – CARRIERA

Art. 15 Trasferimento da altro ateneo

1. Coloro che intendono trasferirsi a Roma Tre da un altro ateneo devono attenersi a quanto disposto dal bando di ammissione e dal regolamento didattico relativo al corso di studio cui intendono iscriversi.
2. Il trasferimento si intende perfezionato con l'iscrizione a Roma Tre, che si effettua versando la prima rata delle tasse di iscrizione.
3. Nel caso in cui si richieda il trasferimento per iscriversi a un secondo corso di studio, nei casi previsti all'art. 5, comma 4 del presente Regolamento, è necessario dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo corso di studio e autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione all'atto della domanda e annualmente nel corso degli studi. Tale dichiarazione deve essere presentata sia a Roma Tre che all'istituzione di provenienza.

Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo

1. Il trasferimento a un altro ateneo può essere richiesto entro il 15 novembre di ogni anno. Alle richieste ricevute oltre tale scadenza viene applicata una indennità secondo quanto definito dal *Regolamento Tasse*.
2. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento non è più possibile sostenere alcuna prova d'esame, anche se precedentemente prenotata, né compiere atti di carriera presso Roma Tre.
3. Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica è trasmesso all'ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
4. La ripresa della carriera presso Roma Tre senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica presso l'ateneo sede del trasferimento comporta il reintegro nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.

Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre

1. Termini e requisiti per effettuare il passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre sono specificati nel bando di ammissione e nel regolamento didattico relativi al corso di studio prescelto.
2. Coloro che sono iscritti a corsi di studio regolati da ordinamenti didattici previgenti il DM 270/2004 e non hanno effettuato il passaggio ai corsi di studio riformati entro l'anno accademico 2020-2021- ad esclusione di quanti abbiano completato il percorso formativo e debbano sostenere la sola prova finale - possono rinnovare l'iscrizione esclusivamente previo passaggio ai corsi di studio riformati ai sensi del DM 270/2004.
3. Nel caso in cui si richieda il passaggio per iscriversi a un secondo corso di studio, nei casi previsti all'art. 5, comma 4 del presente Regolamento, è necessario dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo corso di studio.

Art. 18 Abbreviazione di corso

1. Termini e requisiti per effettuare la domanda di valutazione per ottenere una abbreviazione di corso per conseguimento di un secondo titolo o riconoscimento di attività didattiche relative a carriere presso università estere o italiane, o singoli insegnamenti, sono specificati nel bando di ammissione e nel regolamento didattico relativi al corso di studio prescelto.
2. Gli studenti decaduti possono inoltrare apposita domanda entro il 15 dicembre per ottenere il reintegro nella qualità di studente in un corso di studio attivato secondo l'offerta didattica vigente al momento della richiesta, con riconoscimento degli esami sostenuti da parte della struttura didattica competente, la quale valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.
3. Coloro che intendono iscriversi nuovamente a corsi di studio di Roma Tre a seguito di rinuncia agli studi devono inoltrare domanda di reintegro in un corso di studio attivato secondo l'offerta didattica vigente al momento della richiesta entro il 15 dicembre. La struttura didattica competente valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 19 Sospensione della carriera

1. La sospensione della carriera può essere richiesta esclusivamente da coloro che sono iscritti ai corsi di studio riformati ai sensi del DM 270/2004.
2. La domanda può essere presentata esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a. per proseguire gli studi e conseguire il titolo presso altri atenei italiani o esteri nei casi in cui non sia prevista la possibilità di contemporanea iscrizione di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;
 - b. maternità e paternità: è possibile richiedere la sospensione per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita o adozione del bambino)
 - c. invalidità superiore al 33%;
 - d. servizio civile volontario nazionale e internazionale.
3. La sospensione può essere effettuata per la durata massima di un solo anno accademico, fatti salvi i casi illustrati ai punti a. e b., per i quali è estendibile per la durata normale degli studi.
4. Coloro che si avvalgono della sospensione non sono tenuti alla corresponsione delle tasse universitarie;
5. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di sospensione, non è più possibile sostenere alcuna prova d'esame, anche se precedentemente prenotata, né compiere alcun atto di carriera. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della progressione della carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 20 Interruzione della carriera

1. L'interruzione della carriera si verifica in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione per almeno un anno accademico, senza che sia stata richiesta la sospensione della carriera.
2. Durante il periodo di interruzione non è possibile effettuare alcun atto di carriera. Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 21 Decadenza dagli studi

1. Coloro che non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi dall'anno accademico nel quale hanno sostenuto l'ultimo esame o da quello dell'ultima iscrizione in corso (non si tiene conto degli anni di iscrizione in qualità di ripetente), se più favorevole, decadono dalla qualità di studente.
2. Coloro che sono in difetto del solo esame di prova finale non decadono, qualunque sia l'ordinamento didattico del proprio corso di studio.
3. Gli studenti decaduti possono presentare apposita domanda entro il 15 dicembre per ottenere il reintegro nella qualità di studente in un corso di studio attivato secondo l'offerta didattica vigente al momento della richiesta, con riconoscimento degli esami sostenuti da parte della struttura didattica competente, la quale valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 22 Esami di profitto

1. Per prenotare e sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, è necessario:
 - a. essere in regola con il versamento delle tasse;
 - b. aver superato eventuali esami propedeutici;
 - c. essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove previste;
 - d. presentare alla commissione d'esame un proprio documento di riconoscimento.
2. La violazione delle suddette regole comporta l'annullamento degli esami con provvedimento rettorale.
3. Per sostenere gli esami è necessario iscriversi ai relativi appelli tramite il servizio di prenotazione e secondo le istruzioni disponibili nel Portale dello Studente.
4. In caso di iscrizione fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo pregresso, è possibile richiedere di sostenere la prova d'esame facendo riferimento al programma e alle attività didattiche dell'insegnamento relativo ad un anno accademico precedente nel quale l'insegnamento è stato frequentato, per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studio.
5. L'attestazione dell'esito dell'esame è effettuata nei tempi e con le modalità stabilite dal *Regolamento Didattico d'Ateneo*.
6. La procedura di verbalizzazione è svolta online. L'esame viene registrato nella carriera, conformemente a quanto risulta dal verbale della relativa prova d'esame, con la data di sostenimento, la relativa votazione e i crediti previsti nel caso in cui sia stato superato.

Art. 23 Piano di studio

1. Il piano di studio è l'insieme di tutte le attività didattiche, obbligatorie e a scelta, che bisogna sostenere per raggiungere il numero di crediti previsti per il conseguimento del titolo finale.
2. Lo svolgimento della carriera si realizza secondo un piano di studio. Fino a che non sia stato definito il proprio piano di studio ai sensi di quanto previsto dalla disciplina del corso di studio di appartenenza è possibile sostenere esclusivamente gli esami relativi alle attività didattiche obbligatorie previste da detto corso.
3. Ove previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, è possibile presentare un piano di studio individuale, che è soggetto all'approvazione della struttura didattica competente.
4. La frequenza di attività didattiche in sovrannumero e l'ammissione ai relativi appelli di esame è consentita fino a un massimo di 9 crediti complessivi; oltre tale soglia è consentita esclusivamente tramite l'iscrizione a singoli insegnamenti, di cui all'Art. 10 del presente Regolamento. Tali attività didattiche non sono comprese nel piano di studio e non concorrono al calcolo dei crediti e della media per il conseguimento del titolo. Lo studente può richiedere di sostituirle tali attività formative già presenti nel proprio piano di studio secondo le modalità e le regole di modifica dei piani di studio previste dai singoli Dipartimenti. Eventuali esami già sostenuti e sostituiti saranno collocati in sovrannumero al di fuori del piano di studio.
5. È possibile includere nel proprio piano di studio attività didattiche presenti nell'offerta di corsi di studio diversi da quello presso cui si è iscritti. I dipartimenti possono stabilire condizioni e limiti per la inclusione delle attività didattiche dei propri corsi di studio da parte di iscritti a corsi di studio di altri dipartimenti.

Art. 24 Prova finale

1. Per essere ammessi alla prova finale occorre possedere i requisiti stabiliti dai singoli corsi di studio, e attenersi a quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio e dalle procedure amministrative adottate da Roma Tre in materia.
2. Ai fini dell'ammissione alla prova finale gli uffici dell'Area Studenti procedono al controllo del curriculum degli studenti al fine di verificarne la conformità all'ordinamento didattico del corso di studio di appartenenza e la regolarità amministrativa. Coloro che non risultano in regola non possono essere ammessi alla prova finale.
3. La prova finale è verbalizzata con procedura online.

Art. 25 Rinuncia agli studi

1. È possibile rinunciare in ogni momento allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando un'apposita domanda, irrevocabile e incondizionata.
2. La rinuncia comporta l'annullamento dell'intera carriera universitaria, con conseguente perdita degli esami sostenuti e delle tasse pagate, ad eccezione del caso previsto al comma 6 dell'Art. 14 del *Regolamento Tasse*.
3. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di rinuncia non è più possibile sostenere alcuna prova d'esame, anche se precedentemente prenotata, né compiere atti di carriera presso Roma Tre.
4. A seguito della rinuncia è possibile richiedere la restituzione del titolo di studio di scuola media secondaria, se consegnato all'atto dell'immatricolazione.
5. Coloro che intendono iscriversi nuovamente a corsi di studio di Roma Tre possono inoltrare domanda di reintegro in un corso di studio attivato secondo l'offerta didattica vigente al momento della richiesta entro il 15 dicembre. La struttura didattica competente valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

TITOLO V – MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Art. 26 Mobilità in uscita

1. È possibile sostituire parte delle attività didattiche previste dal proprio piano di studio con attività svolte presso università estere, secondo quanto stabilito dal *Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale* e sulla base dei programmi internazionali cui Roma Tre partecipa e degli accordi con università estere stipulati da Roma Tre e dalle singole strutture didattiche.
2. Le modalità e i requisiti per la partecipazione sono stabiliti dai bandi di partecipazione ai singoli programmi.
3. L'ammissione alla mobilità comporta il riconoscimento delle attività svolte presso l'istituzione estera previa presentazione e approvazione da parte del coordinatore disciplinare del progetto di studio (*Learning Agreement*) prima della partenza per la sede assegnata, secondo le norme previste dalla struttura didattica competente e fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dai bandi di partecipazione ai programmi o dalle convenzioni stipulate con gli atenei esteri.
4. È garantito il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero certificati dall'università di destinazione (*Transcript of Records*) e rispondenti al *Learning Agreement* approvato, senza richiesta di ulteriori attività o verifiche di apprendimento, nel pieno rispetto delle linee guida ECTS. È garantita la conversione dei crediti ECTS in rapporto paritario (1:1) con i CFU.
5. La convalida delle attività svolte all'estero è sottoposta alla valutazione della struttura didattica competente solo nel caso in cui le attività certificate siano difformi rispetto al *Learning Agreement* approvato.
6. La conversione dei voti è effettuata sulla base delle informazioni fornite dagli atenei partner secondo il sistema ECTS, comprendente la distribuzione statistica dei voti, utilizzando la tabella di conversione d'ateneo di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.
7. Le attività didattiche e i crediti acquisiti all'estero devono risultare nel loro insieme coerenti con il profilo del corso di studio di appartenenza, sostituendo un insieme di attività formative previste nel curriculum per un numero di crediti equivalente.

8. Coloro che intendono frequentare università estere sulla base di una iniziativa personale non godono dello status di studenti di scambio. La struttura didattica competente può valutare, su specifica richiesta, se riconoscere in termini di crediti formativi le attività didattiche svolte all'estero.
9. Coloro che intendono frequentare università estere per conseguire un titolo di studio devono richiedere la sospensione della carriera, come previsto all'Art. 19 del presente Regolamento.

Art. 27 Mobilità in entrata

1. Gli studenti provenienti da atenei esteri possono svolgere parte dei propri studi presso Roma Tre, secondo quanto stabilito dal *Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale* e sulla base dei programmi internazionali cui Roma Tre partecipa e gli accordi con università estere stipulati da Roma Tre e dalle singole strutture didattiche, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti.
2. Per essere ammessi ai corsi e agli appelli dei relativi esami devono richiedere l'approvazione del *Learning Agreement*, che viene effettuata dalla struttura didattica competente.
3. Coloro che intendono frequentare Roma Tre sulla base di una iniziativa personale, possono iscriversi a singoli insegnamenti, secondo quanto previsto all'Art. 10 del presente Regolamento, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti.

TITOLO VI – POST LAUREAM E ALTRI CORSI

Art. 28 Master

1. Presso Roma Tre sono attivati Master di primo e di secondo livello.
2. L'iscrizione ai Master di primo livello è consentita a chi ha conseguito un titolo universitario di primo ciclo (laurea triennale).
3. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita a chi ha conseguito un titolo universitario di secondo ciclo (Laurea Specialistica/Magistrale o diploma di laurea secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999 e successive modificazioni).
4. A conclusione del Master, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti e il superamento della prova finale, viene rilasciato un Diploma di Master Universitario di primo o di secondo livello, con l'indicazione dei crediti formativi universitari acquisiti.

Art. 29 Corsi di perfezionamento

1. L'iscrizione ai corsi di perfezionamento è consentita a chi ha conseguito almeno un titolo di studio universitario di primo ciclo (laurea triennale).
2. A conclusione del corso, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti e il superamento della prova finale, viene rilasciato un Attestato.
3. L'iscrizione a un corso di perfezionamento non richiede la sospensione della carriera universitaria di cui all'Art. 19 del presente Regolamento.

Art. 30 Corsi di aggiornamento, Corsi Intensivi, Summer e Winter School

1. L'iscrizione ai corsi di aggiornamento, corsi intensivi, Summer e Winter School, è consentita a chi è in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del corso.
2. A conclusione del corso, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti, viene rilasciato un Attestato di frequenza.

Art. 31 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

1. Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico su base nazionale per titoli ed esami.
2. Il concorso è riservato a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza sulla base degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni.

3. La Scuola ha durata biennale per un totale di 120 crediti formativi universitari.
4. A conclusione del secondo anno della Scuola, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Corso e il superamento della verifica finale, viene rilasciato un Diploma nel quale sono riportati i crediti formativi universitari acquisiti.
5. Per l'anno accademico 2023-2024 il primo anno di corso non è attivato.

Art. 32 Alta Scuola per l'Amministrazione ASATre

1. Alla Scuola si accede previo superamento di una prova di ammissione obbligatoria e selettiva.
2. L'iscrizione è consentita a coloro che hanno conseguito una laurea specialistica o magistrale, una laurea secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999 o un titolo estero equipollente.
3. La Scuola ha durata biennale.
4. Il corso conferisce il diploma per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia.
5. Il Diploma viene rilasciato a conclusione del secondo anno della Scuola, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Corso e il superamento dell'esame finale.

Art. 33 Dottorato di ricerca

Il Dottorato di ricerca è disciplinato dal *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca*, pubblicato sul sito di Ateneo.

Art. 33bis Corsi Minor

1. Presso Roma Tre sono attivati corsi Minor, disciplinati dal Regolamento di Ateneo per la realizzazione di corsi Minor, pubblicato sul sito di Ateneo.
2. L'iscrizione ai corsi Minor è consentita agli studenti iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, anche in qualità di studenti in mobilità internazionale in ingresso, nonché a studenti non contemporaneamente iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo.
3. A conclusione del corso, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti e il superamento della prova finale, viene rilasciato un Attestato di frequenza. Gli studenti iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo ottengono la certificazione del percorso nel supplemento di diploma (Diploma Supplement) relativo al titolo di laurea acquisito.

TITOLO VII – ALTRI PERCORSI FORMATIVI

Titolo soppresso con delibere del Senato Accademico del 14.07.2023 e del Consiglio d'Amministrazione del 19.07.2023

Art. 34 Percorso PeF24

Articolo soppresso con delibere del Senato Accademico del 14.07.2023 e del Consiglio d'Amministrazione del 19.07.2023

Art. 35 Corso di specializzazione annuale per Educatore dei servizi educativi per l'infanzia

Articolo soppresso con delibere del Senato Accademico del 14.07.2023 e del Consiglio d'Amministrazione del 19.07.2023

TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 36 Certificazioni

1. Gli studenti hanno diritto a ottenere la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione riporta le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studio, qualora richiesto.
2. Roma Tre provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere studentesche mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

3. Roma Tre rilascia il *Diploma Supplement* secondo lo schema adottato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
4. Roma Tre rilascia il Libretto d'Iscrizione, che attesta l'appartenenza a Roma Tre e consente la trascrizione degli esiti degli esami sostenuti. Tale trascrizione non ha valore di verbalizzazione degli esami, che si effettua esclusivamente secondo quanto previsto all'Art. 15 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 37 Norme di disciplina

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati presso Roma Tre sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie e regolamentari e ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari, ivi compresi quelli di sedi convenzionate con l'Ateneo, e nei rapporti con i docenti e tra loro stessi.
2. A coloro che violano norme regolamentari, statutarie o legislative sono applicate sanzioni disciplinari. Tali sanzioni possono riguardare anche fatti commessi all'esterno dell'Ateneo, qualora abbiano arrecato pregiudizio all'immagine dell'Ateneo stesso.
3. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
 - a. ammonizione;
 - b. interdizione temporanea da uno o più attività formative;
 - c. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto, relativamente a una o più sessioni di esame;
 - d. sospensione temporanea dall'università fino a un massimo di un anno.
4. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
5. La giurisdizione disciplinare è esercitata dal Direttore del Dipartimento e dal Senato Accademico che applicano i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle vigenti norme di legge.
6. L'applicazione del provvedimento di ammonizione di cui alla lettera a. del comma 3 del presente articolo compete al Direttore del Dipartimento.
7. L'applicazione dei provvedimenti di interdizione temporanea, di esclusione e di sospensione temporanea dall'università di cui alle lettere b., c. e d. del comma 3 del presente articolo competono al Senato Accademico.
8. L'istruttoria del procedimento è curata dal Dirigente competente o da suo delegato.
9. Il Senato Accademico può nominare tra i suoi membri una commissione per l'esame approfondito del caso; alla commissione partecipa almeno un rappresentante degli studenti.
10. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo vanno segnalati al Rettore.
11. Laddove i comportamenti possano configurare anche fattispecie di reato, il Dirigente competente provvede a informare:
 - a. l'Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;
 - b. il Direttore Generale per le opportune comunicazioni agli Organi Accademici.
12. Il procedimento disciplinare si avvia indipendentemente da eventuali indagini dell'Autorità giudiziaria o procedimenti penali relativi ai medesimi fatti oggetto della contestazione disciplinare.
13. L'apertura del procedimento disciplinare è tempestivamente comunicata a coloro che ne sono destinatari, che hanno diritto ad essere ascoltati da chi esercita la giurisdizione disciplinare e a presentare eventuali note scritte in loro difesa.
14. Prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, può essere applicata una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole. La misura può riguardare l'interdizione temporanea da uno o più corsi di studio, dalle attività didattiche o di tirocinio anche se svolte in laboratori o in altre strutture anche esterne a Roma Tre, dagli incarichi rivestiti in seno ad organi accademici, l'esclusione da uno o più esami di profitto, nonché la sospensione di attività di collaborazione ex D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 eventualmente in essere e dalla fruizione di borse di studio eventualmente attribuite.
15. La misura cautelare può essere revocata o sostituita con altra meno afflittiva, laddove emergano fatti che riducano la gravità dell'addebito ovvero comportamenti che dimostrino il ravvedimento.
16. Il periodo di sospensione cautelare è computato nella determinazione della sanzione definitiva.
17. Tutti i giudizi sono resi tempestivamente esecutivi con decreto rettorale.
18. Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente articolo sono registrate nella carriera universitaria e riportate nei fogli di congedo nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria.

19. Le sanzioni disciplinari comminate da altre università sono integralmente applicate presso Roma Tre in caso di trasferimento da altro ateneo.

TITOLO IX – TUTELA PER ESIGENZE SPECIFICHE

Art. 38 Principi generali

Roma Tre è da sempre impegnata affinché la tutela del diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello sia parte integrante delle politiche di Ateneo senza distinzione di sesso, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto a tutte le componenti universitarie.

Art. 39 Tutela della partecipazione alla vita universitaria

1. Per le seguenti tipologie di studenti sono previste specifiche iniziative volte a tutelare la partecipazione alla vita universitaria:
 - a. "atleti": si intendono studenti coinvolti negli ultimi 12 mesi in discipline sportive appartenenti a federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):
 - i. atleti, allenatori o arbitri convocati nelle rappresentative della nazionale Italiana o per la partecipazione ai campionati assoluti o di categoria italiani, europei o mondiali;
 - ii. atleti o allenatori delle rappresentative di Roma Tre coinvolte in competizioni agonistiche di livello nazionale o internazionale;
 - b. "genitori": si intendono:
 - i. studentesse in gravidanza;
 - ii. studenti con figli di età inferiore a 12 mesi; lo status è riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento di minori entro 12 mesi dall'adozione/affidamento;
 - c. "persone con disabilità": si intendono studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - i. riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
 - ii. invalidità pari o superiore al 66%;
 - d. "caregiver": si intendono studenti che, ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, assistono e si prendono cura di un familiare riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata;
 - e. "lavoratori": si intendono studenti che, ai sensi del d.lgs. 81/2008 art.2 c.1, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgano un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione e che non possano usufruire dei permessi per il diritto allo studio, cosiddette 150 ore, perché non previsti nel relativo contratto di lavoro o perché, pur avendo presentato regolare domanda, non risultino beneficiari.
2. Per gli studenti di cui al comma 1, in misura compatibile con le esigenze organizzative e regolamentari e nel rispetto del principio di parità di trattamento, è garantita la possibilità di:
 - a. concordare con il docente incontri anche al di fuori dagli orari prestabiliti per il ricevimento;
 - b. concordare con il docente, compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data d'esame. Per i *lavoratori* tale possibilità è limitata ai soli casi per i quali non si abbia diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti (art. 10 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300);
 - c. richiedere un cambio canale, al fine di consentire la frequenza delle attività didattiche frontali in orari diversi da quelli previsti per il canale di appartenenza, nelle modalità consentite da ciascun Dipartimento;
 - d. accedere alle sessioni straordinarie di esami, ove previste.

Art. 40 Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Qualsiasi persona sottoposta a misura restrittiva della libertà personale (in esecuzione penale interna ed esterna) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può immatricolarsi o iscriversi ai corsi di studio dell'Università degli Studi Roma Tre.

2. I corsi di studio ai quali le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale possono iscriversi sono quelli per i quali è possibile definire un percorso formativo che sia idoneo a consentire l'acquisizione di tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale.
3. Qualora in Ateneo siano attivi corsi di studio omologhi, di cui uno sia erogato in modalità a distanza, la persona sottoposta a misura detentiva sarà immatricolata o iscritta al corso attivato in modalità a distanza, a condizione che l'Amministrazione Penitenziaria autorizzi la frequenza in tale modalità mettendo a disposizione gli strumenti necessari.
4. Al fine di favorire l'accesso delle persone che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, le prove di ammissione/verifica della preparazione iniziale a loro riservate possono svolgersi in data diversa da quella fissata in via ordinaria dai bandi di ammissione, con calendario comunicato alle aree educative degli istituti di detenzione, al PRAP del Lazio e all'Ufficio del Garante prima dell'inizio di ogni anno accademico, fatta eccezione per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale. Per i corsi di studio ad accesso programmato locale è prevista una specifica riserva di posti.
5. Il compimento degli studi universitari è agevolato attraverso servizi di tutorato dedicati, erogati da Roma Tre in sede e/o negli Istituti penitenziari del Lazio, secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, il Ministero Della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Proveditorato Regionale del Lazio Abruzzo e Molise (di seguito denominato PRAP del Lazio) e il Garante delle persone Sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio (di seguito denominato Garante).
6. Qualora nell'ambito del corso di studio prescelto siano attivati insegnamenti erogati in modalità a distanza, fatta salva la condizione di cui al precedente comma 3, tali insegnamenti, ove congrui, devono essere inseriti nel piano di studi.
7. È consentita l'iscrizione part-time secondo quanto previsto al Titolo III del presente regolamento.

Art. 41 Carriera Alias

1. Al fine di promuovere il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere nell'ambito dell'Ateneo, eliminando situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate all'identità di genere, viene disciplinata la procedura amministrativa che prevede la possibilità di acquisire una "identità alias", ovvero di utilizzare un nome differente da quello risultante dall'anagrafica dell'Ateneo, in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge 164/1982, porti al rilascio di una documentazione definitiva.
2. La carriera alias consiste nell'assegnare alla persona interessata una "identità" provvisoria, transitoria e non consolidabile.
3. L'attivazione della carriera alias può essere richiesta mediante presentazione di apposita istanza motivata all'Area Studenti*, nella quale occorre dichiarare di aver intrapreso il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge 164/1982. L'istanza si presenta online.
4. Verificata l'istanza, si procede alla sottoscrizione di un Accordo confidenziale (di seguito anche "Accordo") come riportato nell'Allegato 2.
5. Nell'Accordo è indicata una specifica figura di riferimento per la gestione del procedimento e la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'Accordo stesso denominata Tutor Amministrativo, opportunamente individuata tra il personale dell'Ateneo con idonei requisiti di professionalità, esperienze e attitudini nell'ambito dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale.
6. Alla persona interessata sono rilasciati:
 - un nuovo libretto conforme all'identità alias annullando, laddove già esistente, il libretto di cui disponeva in precedenza,
 - una nuova tessera (smart card) conforme all'identità alias annullando, laddove già esistente, la tessera di cui disponeva in precedenza,
 - nuove credenziali e indirizzo email conformi all'identità alias per l'accesso ai servizi informatici di Ateneo.
7. La carriera alias ed i relativi dispositivi (libretto e credenziali) sono utilizzabili solo all'interno dell'Università ai fini della fruizione dei servizi da questa prestati, rispetto ai quali gli stessi sono validi come documento idoneo per l'identificazione o per l'accesso ai servizi.

8. La carriera alias è inscindibilmente collegata a quella riferita alla identità anagrafica legalmente riconosciuta del/della richiedente e resta attiva per tutta la durata di quest'ultima, fatte salve le richieste di interruzione. Una volta passata in giudicato la sentenza che, ai sensi della legge 164/1982, attribuisca alla persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, la carriera alias viene disattivata e la carriera universitaria viene aggiornata sulla base del dispositivo della sentenza medesima.
9. Nel caso in cui fosse necessario svolgere attività all'esterno (a titolo esemplificativo: partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale), il Tutor Amministrativo, avendo preliminarmente acquisito il relativo consenso della persona interessata, propone ai referenti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività l'applicazione dei principi contenuti nell'Accordo.
10. In relazione a ciascuno dei passaggi del procedimento che ha inizio con la presentazione dell'istanza di cui al comma 3, l'Università garantisce la necessaria riservatezza. Si applica in ogni caso la disciplina generale in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali. Resta fermo, per tutti coloro che intervengono nel procedimento e per coloro cui viene comunicata l'identità alias del richiedente, l'obbligo alla riservatezza nel trattamento dei dati personali.
11. L'istanza e l'attivazione della carriera alias non comportano il pagamento di alcuna tassa o contributo aggiuntivo.
12. L'Università non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente la carriera alias.
13. Una volta completato il percorso di attribuzione di sesso, la persona interessata ha diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.
14. La persona interessata può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati e qualità personali legate alla carriera universitaria, ai sensi del DPR 445/2000, da utilizzarsi all'esterno dell'Università, esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.
15. Nel caso in cui la persona interessata consegua il titolo finale del proprio corso di studi senza che sia passata in giudicato la sentenza di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, tutti gli atti della carriera si intenderanno riferiti all'identità anagrafica legalmente riconosciuta del/della richiedente e conseguentemente sono emesse le certificazioni e stampata la pergamena di laurea.
16. Al fine di tutelare la riservatezza e la dignità dell'individuo soprattutto nel primo anno di applicazione dell'accordo, la persona interessata si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al Tutor Amministrativo l'intenzione di compiere atti che abbiano rilevanza amministrativa all'interno dell'Università, quali a titolo esemplificativa la prenotazione ad esami, seminari, laboratori, impegnandosi a concordare con lo stesso come utilizzare la propria identità alias.
17. La persona interessata si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al Tutor Amministrativo l'intenzione di compiere attività all'interno dell'Università che abbiano rilevanza esterna, impegnandosi a verificare e concordare con lo stesso se e come sia possibile continuare a utilizzare la propria identità alias.
18. La persona interessata si impegna ad informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'Accordo. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al Tutor Amministrativo l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.
19. L'Accordo ha efficacia a far data dalla sottoscrizione. L'efficacia dell'Accordo cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente, ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica ovvero alla conclusione della carriera universitaria.

TITOLO X – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 42 Pubblicità delle informazioni e strumenti di comunicazione

1. Il sito web di Roma Tre (www.uniroma3.it), il Portale dello Studente (portalestudente.uniroma3.it), i siti e le bacheche delle strutture didattiche costituiscono i principali strumenti ufficiali di comunicazione e pubblicazione degli avvisi.
2. Roma Tre utilizza inoltre i principali social media per la diffusione delle informazioni, attraverso apposite pagine istituzionali.

3. Roma Tre mette a disposizione degli studenti e delle studentesse una casella di posta elettronica istituzionale cui è possibile accedere con le stesse credenziali utilizzate per il Portale dello Studente. Tale casella di posta è l'unico canale utilizzato per inviare comunicazioni da parte degli uffici. L'attivazione della casella di posta elettronica si effettua secondo le istruzioni presenti nel Portale dello Studente.

TITOLO XI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 43 Trattamento dei dati

L'informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito www.uniroma3.it/privacy.

TITOLO XII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 Norma transitoria

A partire dall'Anno Accademico 2020-2021 tutti gli iscritti a corsi di studio attivati ai sensi degli ordinamenti ante DM 270/2004, ad esclusione del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria nel rispetto di quanto stabilito nel DM n. 249/2010, hanno l'obbligo di transitare all'attuale ordinamento, salvo il caso che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi e che debbano quindi sostenere soltanto la prova finale (esame di laurea).

Art. 45 Norme finali

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO 1 – TABELLA DI CONVERSIONE VOTI

La conversione si effettua secondo i seguenti criteri, privilegiando l'applicazione delle linee guida ECTS ogni qualvolta le certificazioni degli esami sostenuti all'estero lo rendano possibile:

1. ECTS: prime due righe evidenziate
2. Distribuzione percentile dei voti, in comparazione con i nostri dati
3. Corrispondenza numerica

In tutti i casi in cui la certificazione degli esami rilasciata dall'ateneo straniero riporti più sistemi di votazione, voto locale e/o ECTS, si applica la conversione più favorevole allo studente.

I Paesi per i quali non è presente una proposta di conversione non hanno un sistema di voti condiviso a livello nazionale. Le conversioni verranno valutate caso per caso sulla base delle informazioni presenti nei *Transcript of Records*.

In ogni caso, quando non espressamente indicato, se il valore del voto frazionato è maggiore o uguale a 0,5, il voto viene arrotondato per eccesso; se il valore del voto frazionato è minore di 0,5, il voto viene arrotondato per difetto.

Il voto dell'ultima colonna non potrà essere soggetto ad arrotondamenti per eccesso, costituendo esso il valore minimo al di sotto del quale l'esame non è stato superato.

ECTS	A+	A	B	C	D	E
ITALIA	30/L	30	28	26	24	22
ALBANIA	10	9	8	7	6	5
ARGENTINA	10	9	8	7	5-6	4
AUSTRALIA	7	-	6	5	4	< 3
AUSTRIA	1		2	3		4
BELGIO	18-20	-	16-17	14-15	13	12
BRASILE	10	9	8	7	6	5
BULGARIA	6	-	5	4	-	3
CANADA	A A+ 4,0-4,33	A- 3,66-3,99	B B+ 3-3,98	B- 2,99-2,34	C- C C+ 2,33-1,66	D- D D+ 1,65-1,0
CILE	A A+ 6,5-7,0	A- 6,0-6,4	B B+ 5,5-5,9	B- 5,0-5,4	C C+ 4,5-4,9	C- 4,0-4,4
CINA	A 85-100	-	B 70-84		C 60-59	
CIPRO	10	9	8	7	6	5

CROAZIA	5	-	4	3	-	2
DANIMARCA	13	10-11	9	8	7	6
ESTONIA	5		4	3	2	1
FINLANDIA	5	-	4	3	2	1
FRANCIA	18-20	16-17	14-15	13	12	10-11
GIAPPONE	80-100 Yu	-	70-79 Ryo	-	60-69 Ka	-
GRAN BRETAGNA	A A+ > 70%	A-	B B+ 60-69%	B- 50-59%	C- C C+ 41-49%	D- D D+ 40%
GRECIA	10	9	8	7	6	5
IRLANDA (A)	A A+ 1st	A-	B B+ 2nd-I	B- 2nd-II	C- C C+ 41-49%	D- D D+ 40%
ISLANDA	10	9	8	7	6	5
LETONIA	10	9	8	7	6	5
LIECHTENSTEIN	6,0	5,6-5,9	5,2-5,5	4,8-5,1	4,4-4,7	4,0-4,3
LITUANIA	10	9	8	7	6	5
LUSSEMBURGO	18-20	16-17	14-15	13	12	10-11
MALTA	A A+	A-	B B+	B-	C- C C+	D- D D+
NORVEGIA	A+ 1,0-1,4	A 1,5-1,9	B 2,0-2,5	C 2,6-3,0	D 3,0-3,5	E 3,6-4,0
PAESI BASSI	10	9,0-9,9	8,0-8,9	7,0-7,9	6,5-6,9	6,0-6,4
PERÙ	20 Excelente	19	16-18	14-15 Muy Bueno	12-13 Bueno	11 Aprobado
POLONIA	5		4,5	4	3,5	3
PORTOGALLO	18-20	16-17	15	13-14	12	10-11
REP. CECA	A+ / 1 Vyborny	A Vyborny min.	B / 2 Velmi dobre	C Dobre minus	D / 3 Dobre	E Nevyhovel
RUSSIA	5 Otlichno/pyat	-	4 Khorosho/tsjetyri	-	3 Udovletvoritel'no/trie	-
ROMANIA	10	9	8	7	6	5
SERBIA	10	-	9	8	7	6
SLOVACCHIA	1	-	2	-	3	-
SLOVENIA	10	9,0-9,9	8,0-8,9	7,0-7,9	6,5-6,9	6,0-6,4

STATI UNITI	A+ A 4	A- -	B+ B B- 3	C+ C C- 2	D+ -	D D- 1
SVEZIA	A	-	B	C	D	E
SVIZZERA	6,0	5,6-5,9	5,2-5,5	4,8-5,1	4,4-4,7	4,0-4,3
TURCHIA	A 10 20 100	A 9 18 90	B 8 16 80	C C+ 7 14 70	C- 6 12 60	D 5 10 50
UCRAINA	5 90-100 12	- - 10-11	4 80-89 9	- 70-79 7-8	3 60-69 6	- 50-59 4-5
UNGHERIA	5	-	4	3	-	2

ECTS	A+	A	-	B	-	C	-	D	-	E	-
ITALIA	30/L	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
GERMANIA	1,0	1,1-1,3	1,4-1,6	1,7-1,9	2,0-2,2	2,3-2,5	2,6-2,8	2,9-3,1	3,2-3,4	3,5-3,7	3,8-4,0
SPAGNA	10 matricula de honor	9,5-9,9 sobresal iente	9,0-9,4	8,5-8,9 notable	8,0-8,4	7,5-7,9	7,0-7,4	6,5-6,9 aprobado - apto	6,0-6,4	5,5-5,9 aprobado	5,0-5,4

ALLEGATO 2 – ACCORDO CONFIDENZIALE CARRIERA ALIAS

ACCORDO CONFIDENZIALE

- Visto** l'articolo 41 del Regolamento Carriera "Carriera Alias";
- Considerata** la richiesta avanzata da _____ (di seguito denominato "richiedente"), di attivazione di una "carriera alias", mediante l'attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente all'interno dell'Ateneo, al fine di consentire il concreto esercizio del diritto all'identità personale, rientrando nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.);
- Preso atto** che il richiedente dichiara, per i soli effetti di questo accordo, di aver individuato come nome per la carriera alias _____;

TRA

_____, nata/o a _____, il _____,
domiciliata/o per il presente atto a _____, via/corso _____, n. _____,
matricola n. _____;

E

L'Università degli Studi Roma Tre rappresentata dal Dirigente responsabile dell'Area Studenti;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- L'Università si impegna ad attivare per il richiedente una carriera alias, mediante l'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile. Tale identità costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando il richiedente sarà in possesso di nuovi documenti di identità personale.
- La carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita alla matricola _____ e prosegue fino alla conclusione della carriera universitaria, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dal richiedente o le cause di interruzione più oltre specificate.
- L'Università non produrrà alcuna attestazione o certificazione relativa alla carriera alias.
- Per la gestione del procedimento e la vigilanza sulla corretta esecuzione del presente Accordo, l'Università individua quale figura di riferimento (Tutor Amministrativo) il dott./la dott.ssa _____.
- Il richiedente è consapevole che ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione o di fatto notorio, relativamente a stati e qualità personali legati alla carriera universitaria, dallo stesso sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e utilizzata all'esterno dell'Università degli Studi Roma Tre, non potrà che essere riferita alla sua identità legalmente riconosciuta.
- Il richiedente si impegna a segnalare preventivamente al Tutor Amministrativo sopra indicato l'intenzione di compiere atti all'interno dell'Università che hanno rilevanza esterna (a titolo esemplificativo, partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale), impegnandosi a verificare e concordare con il Tutor Amministrativo se e come sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni.
- Il richiedente è consapevole che i titoli e le relative certificazioni, nel caso in cui si consegua il titolo prima dell'emissione del definitivo provvedimento di rettificazione di attribuzione di sesso da parte dell'autorità competente, riportano i dati anagrafici effettivi, indicati nel documento di identità rilasciato dallo Stato Italiano.

- Qualora il richiedente violi, anche solo parzialmente, le clausole del presente accordo, la carriera alias è sospesa in via cautelare e il richiedente è deferito all'organo di disciplina. A seguito degli accertamenti del caso, la carriera alias è disattivata, fatte salve le ulteriori sanzioni che l'organo di disciplina applica a valere sulla carriera universitaria e le sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.
- Il richiedente si impegna ad informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sull'efficacia del presente accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna a comunicare tempestivamente al Tutor Amministrativo l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso da parte del tribunale.
- Il presente accordo confidenziale ha efficacia a far data dalla sottoscrizione.
- L'efficacia dell'accordo cessa immediatamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal tribunale competente ai sensi della legge n. 164/1982 e successive modificazioni.
- Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss. m. e i. e del regolamento UE 2016/679, l'Università degli Studi Roma Tre tratterà i dati indicati nel presente accordo esclusivamente per le finalità connesse alle procedure in esso disciplinate, avendo cura di tutelare la riservatezza della documentazione. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 pubblicata sul sito www.uniroma3.it/privacy/.
- Per qualsivoglia controversia derivante dal presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre
Il Dirigente

Il Richiedente
Cognome e Nome
